



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana (G.U.R.I.) n. 221 del 23 settembre 2015 recante Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ed in particolare l'art. 4 riguardante l'istituzione dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro;

VISTI in particolare gli articoli 13 e 14 del citato decreto legislativo n. 150/2015, in base ai quali "ANPAL realizza (...) il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, che si compone del nodo di coordinamento nazionale e dei nodi di coordinamento regionali, nonché il portale unico per la registrazione alla Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro" e "Le informazioni del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro costituiscono (...) la base informativa per la formazione e il rilascio del fascicolo elettronico del lavoratore, contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche e ai versamenti contributivi ai fini della fruizione di ammortizzatori sociali";

VISTO il D.P.R. 18 maggio 2016, di nomina del Direttore Generale, Dott. Salvatore Pirrone, con decorrenza a valere dal 16 dicembre 2016, data di emanazione del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze di trasferimento di risorse umane e finanziarie dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro;

VISTO il Regolamento di organizzazione Anpal, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 11/2018 del 4 aprile 2018 (Registrata con n. 13 dell'11.4.2018), ad oggi in corso di approvazione da parte degli organi competenti;

VISTO il Regolamento europeo n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 4 maggio 2016, in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a partire del 25 maggio 2018, concernente "La tutela delle persone fisiche con riguardo

al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati”, volto a disciplinare i trattamenti di dati personali, che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO l’articolo 37 del predetto Regolamento che introduce nell’ordinamento italiano la nuova figura del Responsabile della protezione dei dati personali (data protection officer) che le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di designare ai sensi di quanto stabilito dal par. 1, lett. a del medesimo articolo;

VISTI gli articoli 38 e 39 del predetto Regolamento che disciplinano la posizione e i compiti del Responsabile della protezione dei dati personali (RPD);

CONSIDERATE le Linee guida sui Responsabili della protezione dei dati del 5 aprile 2017, adottate dal Gruppo di lavoro “Articolo 29” in materia di protezione dei dati personali (istituito dalla direttiva 95/46/CE);

CONSIDERATO che ANPAL è tenuta alla designazione obbligatoria nei termini previsti dal Regolamento, rientrando nella fattispecie prevista dal citato art. 37, par. 1, lett. a;

RITENUTO che il dr. Raffaele Ieva, dirigente della Divisione 4 di Anpal, risulta essere, sulla base del relativo curriculum vitae, in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste ai sensi del citato art. 37, par. 5, del predetto Regolamento;

PRESO ATTO in base all’art. 38, par. 6 del detto Regolamento, della non sussistenza di conflitti di interessi e, più in particolare, l’assenza di svolgimento contemporaneo di compiti e funzioni che comportino la definizione delle finalità o modalità del trattamento di dati personali, come declinate nelle Linee guida adottate dal Gruppo di lavoro “Articolo 29”;

CONSIDERATO che al Responsabile della protezione dei dati personali, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del Regolamento Ue 679/2016, per l’adempimento dei compiti e delle funzioni assegnate, dovranno essere fornite le risorse necessarie e assicurato che possa svolgere con autonomie e indipendenza, senza penalizzazioni in ragione dei compiti affidati nell’esercizio delle sue funzioni, le seguenti attività:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di

- protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
 - d) cooperare con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
 - e) fungere da punto di contatto con la stessa Autorità Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
 - f) presidiare il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali nell'azione amministrativa, nelle scelte organizzative, e nei rapporti con gli interlocutori esterni;
 - g) costituire un punto di riferimento e di contatto per i cittadini i quali possono altresì rivolgere al RPD le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal Regolamento europeo;
 - h) tenere il registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità del titolare o del responsabile ed attenendosi alle istruzioni impartite;

ATTESO che ai sensi dell'art. 38, par. 3, di detto Regolamento “il RPD riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento”;

TENUTO CONTO che Anpal è titolare del trattamento dei dati di propria pertinenza;

CONSIDERATA che la complessità delle informazioni detenute e trattate da ANPAL rende necessaria l'avvio di una procedura di evidenza pubblica al fine di selezionare un soggetto esterno per lo svolgimento delle attività connesse al ruolo di Responsabile della Protezione dei dati personali;

RITENUTO opportuno – nelle more del completamento della procedura di selezione del predetto soggetto esterno – procedere alla designazione temporanea del Responsabile della protezione dei dati personali;

DETERMINA

di designare, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento Ue 679/2016, il dr. Raffaele Ieva quale Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per ANPAL.

Il nominativo e i dati di contatto del RPD saranno resi disponibili nella intranet e sul sito internet istituzionale dell'Agenzia e comunicati all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Salvatore Pirrone
(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)